

## **TI\_GERICHTE 14.2018.156 vom 14. Februar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2018.156](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.156)

FR: TI\_GERICHTE 14.2018.156 du 14 février 2019

IT: TI\_GERICHTE 14.2018.156 del 14 febbraio 2019

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale. Gratuito patrocinio

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto l'istanza dopo aver considerato che la decisione del 4 ottobre 2010 prodotta dall'escutente, poiché regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione. Dall'esame dei documenti prodotti dall'escusso senza alcun commento, il primo giudice ha dedotto che quest'ultimo è senz'altro confrontato con "gravi problemi economici", ma che tale circostanza non lo esime dal rispettare il pagamento dei contributi alimentari stabiliti nella decisione prodotta.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto che il verbale di udienza del 4 ottobre 2010 sul quale l'istante fonda la propria pretesa possa costituire un valido titolo di rigetto dell'opposizione, dal momento che non risulta munito dell'"apposito e usuale" timbro di passaggio in giudicato formale. Rileva inoltre che la decisione prodotta concerne una procedura di trattenuta salariale, valida unicamente nei confronti del terzo debitore, che non è dato di sapere né se – come si evince dal verbale – è stato fissato un termine alle parti per determinarsi a seguito di tale udienza, né se il Pretore ha nel frattempo ricevuto qualsivoglia comunicazione dalle medesime, e non è stato prodotto il precedente verbale del 1° marzo 2010 citato dal Pretore.

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

#### **E. 5.1**

G giusta l'art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l'accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d'udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1; sentenza della CEF 14.2017.139 dell'11 gennaio 2018, consid. 4.1).

#### **E. 5.2**

Nel caso concreto l'istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sul verbale dell'udienza tenutasi il 4 ottobre 2010 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in una causa di protezione dell'unione coniugale promossa da CO 1 nei confronti del marito. Preso atto della volontà dei coniugi di riconoscere anche nel merito l'assetto cautelare vigente, che secondo il verbale del 1° marzo 2010 prevedeva a favore della moglie alimenti di fr. 1'155.– mensili, salvo a stabilire ch'essi sarebbero stati pagati per trattenuta, anche in caso di riconciliazione, il Pretore ha omologato “nel merito l'assetto di cui al verbale del 1. marzo 2010, con la seguente precisazione riguardante il punto 4: l'alimento è fissato in CHF 1'155.– mensili, pagati per trattenuta da \_\_\_\_\_ Sagl ” e ha stralciato la lite “per transazione” . Orbene, poiché firmata dalle parti e debitamente verbalizzata dal Pretore, l'intesa da esse raggiunta soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, che come tale costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF per le tre mensilità di aprile, giugno e luglio 2018 convenute a titolo di contributo alimentare per la moglie per complessivi fr. 3'465.– (3 x fr. 1'155.–). Siccome non risulta dal verbale che sia stata stabilita una scadenza mensile fissa entro la quale il contributo alimentare doveva essere versato (nel senso degli art. 102 cpv. 2 e, a contrario, 105 cpv. 1 CO), gli interessi di mora, al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), decorrono dal 6 luglio 2018, ossia dal giorno (non computato) della notifica del precetto esecutivo ( Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 62 ad art. 82 LEF con rinvii), e non dal 1° aprile 2018 come richiesto dall'istante. La decisione impugnata va quindi modificata su questo punto.

### **E. 5.3**

Contrariamente poi a quanto sostiene RE 1, l'assenza dell' “ apposito ed usuale timbro di crescita in giudicato formale ” non osta a conferire alla transazione valenza di titolo di rigetto definitivo: anzitutto perché, in linea di principio, è sufficiente che il titolo sia esecutivo (art. 80 cpv. 1 LEF) – non è più, dal 2011, richiesto il passaggio in giudicato (RtiD 2012 I 975 n. 48c consid. 4.3) – sicché basta la produzione di un'attestazione di esecutività (art. 336 cpv. 2 CPC), perlomeno per le decisioni appellabili, ma anche perché la transazione giudiziaria – e l'art. 241 cpv. 2 CPC lo esplicita chiaramente – ha per legge l'effetto di una sentenza “passata in giudicato” , impugnabile solo con il rimedio giuridico straordinario della revisione giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 134 consid. 1.3), che non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC). Senza contare che non è il decreto di stralcio a essere parificato a un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, bensì la transazione in esso contenuta ( Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], *Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero*, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 40 ad art. 242 CPC e sopra consid. 5.1). La censura manca pertanto di consistenza.

### **E. 5.4**

Il reclamante non può neanche essere seguito laddove afferma che il verbale si riferisce (esclusivamente) a una procedura di trattenuta salariale, che varrebbe unicamente nei confronti del terzo debitore (nella fattispecie la \_\_\_\_\_ Sagl). La transazione omologata dal Pretore, infatti, verte anche sulla fissazione, nel merito, degli alimenti a favore della moglie. Certo, l'accordo conferma l'assetto cautelare vigente, stabilito nel verbale del 1° marzo 2010, ma costituisce comunque una regolamentazione nuova, che si sostituisce, “nel merito” , a quella provvisoria antecedente. Poco importa, in queste

circostanze, che l'istante non abbia prodotto il verbale del 1° marzo 2010. Quello del 4 ottobre 2010 agli atti basta a dimostrare l'esistenza di un (nuovo) accordo sugli alimenti, che vincola le parti ed è parificabile a un titolo di rigetto definitivo in virtù della sua trascrizione nel verbale d'udienza. Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste alla critica.

### **E. 5.5**

Il reclamante denuncia ancora una pretesa “mancanza di chiarezza documentale”, asserendo che non è dato di sapere né se – come si evince dal verbale – è stato fissato un termine alle parti per determinarsi a seguito di tale udienza, né se il Pretore ha nel frattempo ricevuto qualsivoglia comunicazione dalle medesime. In realtà, la richiesta dei coniugi di assegnare loro “un termine per determinarsi” appare solo interlocutoria. A fronte della rassicurazione del Pretore per cui avrebbero sempre potuto riconciliarsi, essi hanno firmato il verbale quand'anche non fosse stato impartito loro alcun termine. Del resto l'effettività della transazione omologata dal Pretore non è subordinata a una conferma dei coniugi. Ove essi avessero revocato o modificato la loro intesa dopo l'udienza, oppure ove la stessa fosse stata annullata in una procedura di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC e sopra consid. 5.3), sarebbe spettato al marito escusso eccepirlo in prima sede e dimostrarlo con documenti (art. 81 cpv. 1 LEF). Tale ipotesi non essendosi verificata, il reclamo non può ch'essere respinto, tranne che per gli interessi di mora (sopra consid. 5.2).

### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Sulla sua domanda di gratuito patrocinio valgono le seguenti considerazioni.

#### **E. 6.1**

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d'ufficio è subordinata inoltre all'esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

#### **E. 6.2**

Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostiene RE 1, l'esito del reclamo appariva già di primo acchito privo di possibilità di successo, tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Ha infatti egli stesso firmato nel 2010 un verbale d'udienza in cui “l'alimento [a favore della moglie] è fissato in CHF 1'155.– mensili”, che peraltro non ha mai preteso di avere contestato prima del 2018. Può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se la designazione di un patrocinatore d'ufficio fosse necessaria per tutelare i propri diritti, pur dovendo constatare che la causa in oggetto era oggettivamente di scarsa complessità e la moglie non era assistita da un avvocato. Non essendo pertanto adempiute le condizioni – cumulative – per l'ottenimento del gratuito patrocinio, la domanda va pertanto respinta.

#### **E. 6.3**

In considerazione dell'esiguità della modifica di quanto deciso dal Giudice di pace (limitata alla questione degli interessi, v. consid. 5.2), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

## E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'465.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3'465.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2018. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante. 3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.